

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

in ottemperanza all'ordinanza del 4 maggio 2016, n. 1404 resa dal tar del Lazio - Roma, Sez. ii ter, nel giudizio rg n. 15794/2015.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G273O; pec: francesco.stallone@legalmail.it) difensori della sig.ra Elisa Bernardi (C.F. BRNLSE85D58B149P), nata il 18 aprile 1985 a Breno (BS) e residente a Corteno Golgi (BS), in Via Garibaldi n. 81, in esecuzione dell'ordinanza del 4 maggio 2016, n. 1404 resa dal Tar del Lazio - Roma, sez. II ter, nel giudizio NRG 157/2016.

AVVISANO CHE

Il ricorso ha ad oggetto la mancata ammissione della ricorrente al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria;

I motivi su cui si fonda il ricorso vengono di seguito sintetizzati.

I. Violazione dell'art. 7 del d.p.r. 487/1994 – Violazione e/o Falsa Applicazione degli artt. 35 e 70 del d.lgs. n. 165/2001 - Violazione del principio del favor participationis – Violazione e Falsa applicazione delle disposizioni di cui al bando di concorso - Eccesso di potere per Arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità.

Il bando è stato assunto in palese violazione dell'art. 7 del d.p.r. 487/1994 che individua la soglia di idoneità delle prove scritte in 21/30. Nel caso che ci occupa, però, nel bando si limita l'ammissione alla tirocinio teorico-pratico ai candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 24/30 e che rientrino in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%.

Entrambe le soglie – quella numerica fissata in 24/30 e rientrare nel contingente del 30% dei posti messi a concorso per la Regione per cui si concorre – sono illegittime per i motivi di seguito enucleati.

Invero, la previsione del superamento della prova in esame solo a seguito del conseguimento di un punteggio pari a 24/30, piuttosto che di quello normativamente previsto pari a 21/30, oltre che illegittima per contrasto col Testo unico recante la disciplina per l'accesso al pubblico impiego, è irragionevole, in quanto contrasta con la ratio della norma richiamata, finalizzata a riconoscere ai concorrenti la possibilità di raggiungere una soglia di idoneità accessibile e finalizzata a selezionare tutti coloro i quali siano appunto sufficientemente preparati per lo svolgimento del tirocinio (ecco perché il principio dei 6/10!).

II. violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del dpr 9 maggio 1994 n. 487 mancata tutela del principio di genuinità della prova – violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

Il concorso si è svolto senza il rispetto degli standard di salvaguardia sanciti dall'art. 14 del D.P.R 487/94.

Le modalità di consegna degli elaborati (scheda anagrafica e scheda risposte), infatti, non sono state rispondenti agli standard sanciti dall'art. 14 del D.P.R 487/94.

Dunque, la prova ha disatteso le prescrizioni relative alla consegna e all'utilizzo delle buste contenenti l'anagrafica e l'elaborato previste dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 487/94, in quanto i moduli risposte senza essere prima imbustati, sono stati sottratti al potere personale del candidato, e materialmente raccolti dal personale incaricato, per poi essere riposti nelle urne da sigillare.

Un contesto, dunque, di grave ed estrema precarietà delle misure di trasparenza, sicurezza, serietà della prova, in assenza di mezzi di protezione delle prove.

Una tale omissione comporta una palese violazione del principio di genuinità della prova e di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto la procedura in esame non garantisce la paternità della prova e, pertanto, lede la par condicio dei candidati.

III. violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del dpr 9 maggio 1994 n. 487 – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. per violazione del principio di parità di trattamento, nonché dell'art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

Lo svolgimento delle prove preselettive non è avvenuto nel rispetto delle regole di cui all'art. 13 del D.P.R n. 487/1994.

Seppure tale norma non faccia menzione dei telefoni cellulari (che in Italia hanno cominciato ad avere ampia diffusione a partire dalla metà degli anni '90), essa vieta a pena di esclusione taluni comportamenti (come quello di comunicare e mettersi in relazione con altri, portare appunti e pubblicazioni di qualunque specie), la cui potenzialità inficiante l'autenticità dell'elaborato e quindi l'idoneità dello stesso ad esprimere il livello di preparazione del candidato, risulta certamente esaltata dalle apparecchiature informatiche e telematiche oggi ampiamente diffuse.

Dunque, se si applica in maniera estensiva il DPR (tenendo conto dell'evoluzione tecnologica che connota l'epoca odierna), la presenza di smartphone all'interno delle aule (come comprovato dalle riprese effettuate durante la prova da alcuni candidati) non può che ha compromesso inevitabilmente la regolarità del concorso.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio – Roma:

- in via cautelare, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti ammettere in sovrannumero la ricorrente al tirocinio teorico-pratico;
- nel merito, annullare gli atti impugnati solo per quanto di interesse della ricorrente e quindi riconoscere il diritto della stessa ad essere ammessa al tirocinio teorico-pratico, per le causali di cui in narrativa;
- in subordine, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, stante l'illegittimità e la natura colposa dell'attività amministrativa, accertata nella vicenda in questione, condannare al risarcimento del danno ingiusto subito dall'attuale ricorrente titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al tirocinio, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente al tirocinio teorico-pratico della selezione in esame in luogo della mera sospensione dei provvedimenti in esame.

AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 1404/2016 pubblicata il 4 maggio 2016: "Devono considerarsi contraddittori tutti i candidati, inseriti nella graduatoria (pubblicata sul sito Internet della Direzione centrale del Personale dell'Agenzia con avviso del 28 luglio 2015) dei posti messi a concorso per la regione Lombardia ammessi allo svolgimento della prova oggettiva tecnica professionale relativa al concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate con bando del 23.1.2015 per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria"